

Autorizzazione unica ambientale

dal 13 giugno novità per imprese, professionisti e Comuni

Procedimenti più semplici

Da giovedì 13 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).

Una novità introdotta per semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale che gravano sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

L'Autorizzazione Unica Ambientale sostituirà e ricomprenderà, tra l'altro, numerose autorizzazioni in materia ambientale, tra le quali quelle relative alle emissioni in atmosfera e quelle attinenti la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici.

Tra le novità più rilevanti si segnala che, oltre all'estensione a 15 anni della durata del provvedimento autorizzativo, l'A.U.A. verrà rilasciata dal S.U.A.P. comunale (Sportello unico per le attività produttive), a cui andrà indirizzata la domanda e che diventerà pertanto l'unico interlocutore con il quale le aziende dovranno interagire per l'ottenimento, in un'unica soluzione, delle autorizzazioni ambientali necessarie ad avviare o modificare gli impianti industriali.

Il regolamento riserva alla Provincia il ruolo di "Autorità competente": compito della Provincia sarà quello di effettuare le istruttorie per le autorizzazioni ambientali di propria competenza, acquisire i provvedimenti in materia ambientale di competenza di altri Enti, nonché predisporre ed adottare il provvedimento che conterrà tutti i titoli abilitativi ambientali richiesti; infine, sarà cura della Provincia trasmettere lo stesso al S.U.A.P. competente per territorio che provvederà al rilascio del titolo a favore del richiedente.

I provvedimenti sostituiti e ricompresi nell'A.U.A. sono indicati all'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013: la tabella riportata sotto, precisa in particolare le tipologie di provvedimenti ambientali che dal 13 giugno dovranno essere rilasciati attraverso le procedure previste dal D.P.R. 59/2013:

Matrice ambientale	Riferimenti normativi
Autorizzazione agli scarichi	Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n. 152/06 Art. 112 del Dlgs n. 152/06
Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoio oleari e delle acque reflue delle aziende previste	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti	Art. 269 del Dlgs n. 152/06
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti	Art. 272 del Dlgs n. 152/06
Comunicazione o nulla osta emissioni acustiche	Art. 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	Art. 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99
Comunicazioni in materia di rifiuti	Artt. 215 e 216 del Dlgs n. 152/06

E' fatta salva la possibilità di non avvalersi dell'A.U.A. allorché si tratta esclusivamente di comunicazioni e/o autorizzazione di carattere generale. Pertanto, a decorrere dal 13 giugno 2013, nei limiti di quanto disposto dal DPR 13 marzo 2013 n. 59, l'istanza di A.U.A. dovrà essere depositata unicamente presso il S.U.A.P. competente per territorio, che avvierà le procedure previste per l'ottenimento del provvedimento finale coinvolgendo le amministrazioni competenti.

Si ricorda che, qualora un'azienda abbia già presentato o abbia in corso una o più istanze tra quelle sopra elencate, le stesse dovranno essere concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti.